

Delibera N. 774 del 10.05.2010
Assunzione del personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie

Allegato

Assunzione del personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie

Titolo I

Assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo

Art. 1

Ordine della copertura dei posti

1. I posti che risultano vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico, vengono coperti secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi nel seguente ordine:

- a) assunzione di personale docente a tempo indeterminato che ha richiesto la riammissione in servizio ai sensi dell'articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ;
- b) assunzione di personale docente a tempo indeterminato sulla base dei posti vacanti nell'organico di diritto, terminate le operazioni di mobilità;
- c) assunzione di personale docente a tempo indeterminato sui posti disponibili nella dotazione organica provinciale supplementare di cui all'articolo 5;
- d) assunzione di personale docente a tempo determinato sui posti vacanti o disponibili.

Capo I

Assunzione a tempo indeterminato

Art. 2

Riammissione in servizio

1. Il personale docente, già incaricato a tempo indeterminato, può essere riammesso in servizio.
2. Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego pubblico nonché il parere favorevole del Consiglio del personale docente del Consiglio scolastico provinciale. Valgono inoltre i presupposti previsti dall'articolo 516 del decreto legislativo n. 297/1994 .
3. L'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente concede la riammissione in servizio di norma nei limiti del dieci per cento dei posti del relativo organico o della relativa classe di concorso disponibili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato su posti dell'organico di diritto o della dotazione organica provinciale supplementare.
4. La sede assegnata al docente di cui al comma 1 nel primo anno scolastico costituisce sede provvisoria. L'assegnazione della sede negli anni scolastici successivi e l'assegnazione della sede definitiva sono disciplinate in sede di contrattazione collettiva provinciale relativa alla mobilità.

Art. 3

Posti per l'assunzione a tempo indeterminato (organico di diritto)

1. All' assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado è riservata una percentuale pari al 90 per cento dei posti interi vacanti in organico di diritto del rispettivo anno scolastico che risultino confermati sull'organico di fatto.
2. Le eventuali frazioni sono arrotondate, per eccesso, al numero superiore, se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al numero inferiore, se inferiori a 0,50.
3. Qualora in organico si verificano situazioni di soprannumerarietà o la soprannumerarietà sia prevedibile in anni scolastici successivi, l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente, sentite le Organizzazioni sindacali, potrà sospendere o ridurre la percentuale per l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato per la copertura dei posti di cui al comma 1.

Art. 4

Graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato

1. Il 50 per cento dei posti annualmente destinati all'assunzione a tempo indeterminato è coperto mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ancora in vigore ed il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie provinciali.
2. Ai fini dell'assunzione dalle graduatorie di cui al comma 1 si segue il principio dell'alternanza. Nel caso in cui la graduatoria di concorso per titoli ed esami sia esaurita, i posti vengono assegnati alla corrispondente graduatoria provinciale.

Art. 5

Istituzione della dotazione organica provinciale supplementare

1. Ciascuna Intendenza scolastica istituisce una dotazione organica provinciale supplementare per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente relativa a posti di organico di scuola primaria e secondaria, osservando i seguenti criteri:
 - a) Nell'organico di fatto di ciascun anno scolastico esistono le seguenti tipologie di posti: posti vacanti fino al 31 agosto e posti disponibili fino al 30 giugno nella misura di almeno il 2 per cento dell'intero organico di diritto riferito a ciascun anno scolastico. In ogni caso, dopo la conclusione delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 4, devono essere disponibili almeno tre posti interi fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
 - b) Il numero dei posti nella rispettiva dotazione organica provinciale supplementare disponibili per l'assunzione del personale docente è pari al 40 per cento del numero dei posti vacanti fino al 31 agosto e dei posti disponibili fino al 30 giugno. Le eventuali frazioni sono arrotondate, per eccesso, al numero superiore, se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al numero inferiore, se inferiori a 0,50.
2. In ciascuno degli anni scolastici successivi vengono assunti nuovi docenti affinché il numero complessivo della dotazione organica provinciale supplementare corrisponda al 40 per cento dei posti interi fino al 31 agosto o fino al 30 giugno del relativo anno scolastico.
3. Qualora in sede di prima applicazione o negli anni scolastici successivi si verifichi situazione di personale soprannumerario o sia prevedibile personale soprannumerario, l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente, sentite le Organizzazioni sindacali, può sospendere la copertura della dotazione organica provinciale supplementare o ridurre la percentuale per la copertura della dotazione organica provinciale supplementare stessa.

Art. 6

Copertura dei posti della dotazione organica provinciale supplementare

1. terminate le operazioni di copertura dei posti annualmente vacanti in organico, i posti della dotazione organica provinciale supplementare vengono attribuiti nel seguente modo:
 - a) il 50 per cento dei posti annualmente disponibili per l'assunzione viene attribuito a persone inserite nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ancora in vigore ed il 50 per cento con personale inserito nelle graduatorie provinciali. Anche per le presenti finalità, si prosegue nell'ordine delle graduatorie seguito per la copertura dei posti vacanti. Per l'assunzione possono essere utilizzati anche gli spezzoni, fermo restando il numero complessivo delle persone da assumere nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 5.
 - b) In deroga ai criteri di cui all'articolo 5, nelle dotazioni organiche supplementari è inserito il personale docente delle scuole secondarie di I grado delle località ladine, iscritto nelle graduatorie provinciali e che abbia prestato servizio nel medesimo posto o nella medesima classe di concorso per almeno vent'anni scolastici.
2. In deroga ai criteri di cui all'articolo 5, nelle dotazioni organiche supplementari è inserito il personale docente titolare in scuole di altre province, in assegnazione provvisoria in provincia di Bolzano da almeno cinque anni.

Art. 7

Scelta dei posti per l'assunzione a tempo indeterminato

1. Gli Intendenti scolastici competenti determinano con decreto il numero dei posti disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato nonché l'ordine di ripartizione tra le graduatorie di cui

all'articolo 3.

2. Ogni Intendenza scolastica convoca per iscritto il personale che, sulla base della posizione in graduatoria e dei posti disponibili e' collocato in posizione utile ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

3. Per l'assunzione a tempo indeterminato si possono scegliere

- a) posti vacanti fino al 31 agosto o posti disponibili fino al 30 giugno;
- b) tipologie di posti che ai sensi del vigente Contratto provinciale riguardante le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo a tempo indeterminato sono considerate disponibili per le operazioni relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;
- c) spezzoni orario in misura minima del 30 per cento di un incarico pieno, fermo restando il numero complessivo del personale da assumere nel relativo organico o nella relativa classe di concorso.

4. I docenti che hanno scelto un posto previsto dal comma 3, lettera a) o b), possono chiedere al competente dirigente scolastico o alla competente dirigente scolastica la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale. Qualora sussistano i presupposti per l'ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale previsti dall'articolo 14 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 (p. es. il contingente del personale ammesso ad un rapporto di lavoro a tempo parziale), viene stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale.

5 L'assenza o la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria relativa alla classe di concorso o posto di insegnamento per il quale la nomina è stata proposta. Qualora la proposta venga formulata in base alla graduatoria provinciale, l'assenza o la rinuncia comporta anche il deperimento dalla prima fascia delle graduatorie d'istituto.

Art. 7

Effetti dell'assunzione a tempo indeterminato

1. L'assunzione a tempo indeterminato su posti dell'organico di diritto o della dotazione organica provinciale supplementare si attua mediante la stipula di un contratto di lavoro sottoscritto dagli Intendenti scolastici competenti e dal docente interessato, che ha effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio.

2. Ai docenti di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli 436 – 440 relative all'anno di prova e di formazione ed agli articoli 485 - 490 relative all'inquadramento e al riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .

3. Il posto che il docente di cui al comma 1 sceglie nel primo anno scolastico costituisce la sede provvisoria. L'assegnazione della sede negli anni scolastici successivi e l'assegnazione della sede definitiva sono disciplinate in sede di contrattazione collettiva provinciale relativa alla mobilità.

4. Il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola ha l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

5. Ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrate dalla stessa Intendenza scolastica.

Questa norma vale anche per i docenti assunti per il sostegno.

Capo II

Assunzione a tempo determinato

Art. 9

Disponibilità di posti

1. Per la copertura dei posti residuati dopo la sistemazione del personale di ruolo e del personale docente della dotazione organica provinciale aggiuntiva, si provvede con le seguenti tipologie di supplenze:

- a) supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, con rapporto di lavoro fino al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, con rapporto di lavoro fino al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti con rapporto di lavoro temporalmente limitato alla effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico dei Contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 (in seguito chiamato "Testo unico dei contratti collettivi provinciali") nella scuola primaria l'assenza del titolare deve protrarsi di norma oltre i cinque giorni di insegnamento. Nella scuola secondaria ai sensi dell'art. 6, comma 1, il titolare deve essere assente di norma oltre i dieci giorni di insegnamento.

Art. 10

Individuazione dei docenti

1. L'individuazione dei docenti destinatari di una supplenza prevista dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) avviene mediante scorrimento delle graduatorie provinciali e di istituto.
2. Terminato lo scorrimento della relativa graduatoria provinciale, nel caso di necessità di sostituzione di un docente, l'individuazione avviene scorrendo la relativa graduatoria d'istituto.
3. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dall'Intendente scolastico o dall'Intendente scolastica competente per le graduatorie provinciali e dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica per le graduatorie di istituto.
4. Al fine di rendere contestuali le procedure di individuazione mediante le graduatorie provinciali e mediante le graduatorie di istituto, i/le dirigenti scolastici/scolastiche possono delegare l'Intendente scolastico/scolastica competente ad individuare i docenti destinatari di supplenza temporanea per le scuole di rispettiva competenza, nel rispetto della graduatoria di istituto. Tale procedura è finalizzata a migliorare la tempestività delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.
5. Le operazioni di individuazione da parte dell'Intendente scolastico o dall'Intendente scolastica competente sono effettuate entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.

Art. 11

Individuazione da graduatorie provinciali: procedura

1. L'individuazione dei destinatari di proposta di assunzione avviene mediante affissione del calendario delle convocazioni all'albo dell'Intendenza scolastica competente.
2. I docenti inclusi nelle graduatorie devono presentarsi alla data e all'ora indicata nella comunicazione affissa all'Albo.
3. La scelta della sede può essere effettuata con modalità informatiche.
4. L'elenco delle sedi disponibili viene affisso all'albo almeno 24 ore prima di ogni convocazione.
5. Nell'individuazione dei supplenti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali si terrà conto del fatto che, al personale già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso, la supplenza è conferita unicamente qualora l'interessato abbia esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria provinciale sia finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

Art. 12

Individuazione da graduatorie di istituto: procedura

1. Il/la dirigente scolastico/a provvede al conferimento delle supplenze per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti. L'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione da parte dei/delle dirigenti scolastici/scolastiche avviene per scorrimento delle graduatorie di istituto. A tal fine gli aspiranti collocati in posizione utile vengono convocati dal/dalla dirigente scolastico/scolastica, mediante idonea comunicazione individuale, anche telegrafica. E' consentita la comunicazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (cellulari, e-mail)
2. Qualora debba provvedersi alla sostituzione di personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva

competenza.

3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti confinanti.

4. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati e si debba di conseguenza procedere alla nomina di persone non munite dei requisiti prescritti per l'accesso, i dirigenti scolastici possono affidare l'insegnamento relativo a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio ovvero di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l'insegnamento da conferire, rendendo noti preventivamente i relativi criteri adottati.

Art. 13

Individuazione da graduatorie provinciali o d'istituto: deleghe

1. Nell'ambito delle procedure di individuazione i docenti possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia. La delega vincola il docente alla scelta effettuata dal delegato. Non sono ammesse deleghe all'Intendente scolastico o all'Intendente scolastica.

2. La delega ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l'aspirante si presenti personalmente il giorno della convocazione.

3. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le graduatorie richieste.

4. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciari.

5. I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la sede individuata, senza condizioni o riserve.

Art. 14

Individuazione da graduatorie provinciali o d'istituto: rinunce

1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto.

2. Il docente che accetti una proposta di contratto di durata annuale o fino al termine dell'attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita.

3. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo o l'abbandono del servizio stesso, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l'anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del/della dirigente scolastico/scolastica. La sanzione non si applica qualora l'abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato/interessata, rivolta al/la dirigente scolastico/scolastica che ha conferito la supplenza, e sia da questo/a accettato.

4. E' comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.

5. Per il personale con contratto a tempo indeterminato incluso in graduatoria provinciale che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, la mancata accettazione, ripetuta per tre anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

Art. 15

Individuazione da graduatoria provinciale o d'istituto: continuità didattica

1. Per ragioni di continuità didattica un contratto viene prorogato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza quando ad un periodo di assenza del titolare segua un altro periodo di assenza del medesimo titolare senza soluzione di continuità.

2. Si procede alla proroga di un contratto anche quando due periodi di assenza del medesimo titolare siano congiunti da giorni festivi, da giorni liberi dall'insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni purchè non vi sia rientro in servizio del titolare. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza qualora il docente titolare si assenti

senza interruzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio della sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, indipendentemente dalla tipologia dell'assenza stessa.

3. Viene invece disposta la conferma del supplente qualora due periodi di assenza del medesimo titolare siano intervallati da giorni festivi, da giorni liberi dall'insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni, anche congiuntamente, ma con rientro del titolare. Il relativo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Art. 16

Individuazione dei docenti per l'insegnamento del sostegno

1. I posti per l'insegnamento del sostegno sono conferiti agli aspiranti inseriti negli elenchi per il sostegno ad alunni in situazione di handicap. L'individuazione avviene secondo le precedenze ivi stabilite.

2. Qualora i posti per il sostegno vengano assegnati a docenti non forniti del titolo di specializzazione i docenti medesimi si impegnano a frequentare annualmente un corso specifico di almeno 25 ore organizzato dall'amministrazione scolastica. La frequenza di tale corso è titolo preferenziale ai fini del conferimento di tali incarichi nell'anno scolastico successivo. I presupposti per l'ammissione al corso e per il riconoscimento della precedenza sono disciplinati dall'articolo 21.

3. L'impegno di cui al comma 2 è limitato a quattro anni. La frequenza di tale attività formativa per quattro anni costituisce titolo preferenziale permanente.

Art. 17

Individuazione dei docenti per l'insegnamento di inglese nelle scuole primarie

1. I posti interi o gli spezzoni formati da ore di inglese in misura superiore alla metà sono conferiti agli aspiranti inseriti nell'elenco per l'insegnamento della lingua straniera – inglese nella scuola primaria, osservando l'ordine delle precedenze di seguito stabilite.

2. Nelle scuole in lingua italiana, i docenti di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b) della deliberazione n. 260/2010, che non riescono ad attestare una conoscenza almeno di livello B1 della lingua inglese rilasciata dalla Libera Università di Bolzano o da parte di agenzie educative, si impegnano a frequentare uno specifico corso organizzato o promosso dall'Intendenza scolastica o da questa indicato, finalizzato al raggiungimento di tale conoscenza.

3. I posti interi o gli spezzoni formati da ore di inglese in misura inferiore alla metà vengono conferiti secondo le graduatorie per gli insegnanti di classe o di religione che dichiarano di possedere conoscenze fondamentali della lingua inglese. Nell'elenco dei posti, i suddetti posti sono contraddistinti dall'ammontare delle ore di insegnamento di inglese.

4. Gli insegnanti che scelgono i posti di cui al comma 3 sprovvisti della formazione prevista dall'articolo 22, comma 3 della deliberazione n. 260/2010, si impegnano a frequentare annualmente un corso specifico organizzato dall'Intendenza scolastica.

5. Per la copertura di posti interi o spezzoni orari di insegnamento della lingua inglese, qualora non siano più disponibili i docenti di cui all'articolo 22, comma 3 della deliberazione n. 260/2010, possono essere incaricati con contratto di lavoro a tempo determinato docenti abilitati nella classe di concorso A345 – Lingua straniera (Inglese).

6. Ove negli istituti comprensivi vengano previsti posti di organico afferenti alla classe di concorso A345 – Lingua straniera (Inglese), saranno utilizzate le graduatorie riferite a tale classe di concorso.

Art. 18

Individuazione dei docenti per l'insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori

1. I posti per l'insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori sono conferiti con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti agli aspiranti inseriti nell'elenco per l'insegnamento nelle scuole Montessori.

2. I posti di sostegno nelle scuole di cui al comma 1 sono conferiti secondo l'ordine previsto

dall'articolo 21 della deliberazione n. 260/2010. I docenti in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori o in fase di formazione hanno precedenza rispetto ai docenti che hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 21 della deliberazione n. 260/2010.

3. In mancanza di numero sufficiente di insegnanti specializzati iscritti nelle graduatorie, si ricorrerà ad insegnanti che frequentano il corso di specializzazione.

Art. 19

Individuazione dei docenti per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado

1. I posti per l'insegnamento di strumento musicale nelle scuole secondarie di I grado sono conferiti agli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale o d'istituto per la classe di concorso 77/A.

2. I posti per l'insegnamento di strumento musicale nelle scuole secondarie di II grado sono conferiti agli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale o d'istituto per la classe di concorso 31/A – Educazione musicale nella scuola secondaria di II grado ed in possesso del diploma di conservatorio per lo specifico strumento musicale.

Art. 20

Programma di collocamento e scambio di docenti “*Lehren und Lernen in Südtirol*”

1. Ai partecipanti al programma di collocamento e scambio di docenti “*Lehren und Lernen in Südtirol*” è riservato ogni anno, in tutte le classi di concorso, fino al dieci per cento dei posti di supplenza interi e disponibili per tutto l'anno scolastico. Tale riserva spetta una sola volta ad ogni partecipante. L'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente quantifica l'esatto ammontare dei posti da riservare per ciascuna classe di concorso, tenendo conto delle domande presentate.

2. L'Intendente scolastico competente fissa con propria circolare le modalità di godimento della riserva prevista dal comma precedente.

Art. 21

Contratti

1. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal/ dalla dirigente scolastico/ scolastico e dal/dalla docente interessato/a, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termina:

a) per le supplenze annuali, il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il 30 giugno.

c) per le supplenze temporanee, l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, fatto salvo l'articolo 40 del CCNL 29 novembre 2007.

2. I contratti di cui al comma 1 lettere b) e c) vengono prorogati al 31 agosto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 28 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali.

3. Su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, i contratti di cui al comma 1 lettere a) e b) possono essere prorogati per l'anno scolastico successivo, purchè il posto sia ancora vacante o disponibile.

4. Su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, i contratti di cui al comma 1 lettera c) possono essere prorogati per l'anno scolastico successivo, purchè stipulati per il periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni ed il termine delle stesse e purchè il posto, nell'anno scolastico successivo, sia disponibile almeno fino al 30 aprile.

5. Il/la dirigente scolastico/ scolastica deve prestare il consenso alla proroga dei contratti prevista dai commi 3 e 4. Il consenso può essere rifiutato:

a) qualora, nel corso dell'anno scolastico, il rendimento del/della docente non sia stato sufficiente, il/la dirigente scolastico/scolastica abbia contestato al/alla docente questo fatto per iscritto entro il 30 aprile del rispettivo anno scolastico ed il comitato di valutazione del servizio abbia espresso un parere conforme;

b) qualora entro il 30 aprile dell'anno scolastico corrente sia stato instaurato a carico del/della

docente un procedimento disciplinare e sia stato sentito il consiglio del personale del Consiglio scolastico provinciale.

6. La percentuale dei posti sui quali vengono effettuate le proroghe viene stabilita dall'Intendente scolastico/ scolastica competente. Le proroghe vengono disposte solamente nei confronti dei docenti in posizione utile in graduatoria rispetto al numero dei posti da conferire, depurato del numero dei posti non attribuibili per mancanza di consenso.

Art. 22

Cumulo di contratti

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l'orario di insegnamento.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nelle scuole primarie l'incarico può essere completato solamente nei circoli vicini;

b) nella scuola secondaria il completamento può realizzarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche delle scuole, anche attraverso il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa. Il completamento può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Art. 23

Idoneità all'impiego

1. Il personale docente assunto non è tenuto alla presentazione del certificato sanitario di idoneità fisica all'impiego.

Art. 24

Norme finali

1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato alla data di stipulazione del contratto.

2. All'articolo 4 dell'allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale 22 febbraio 2010, n. 260, è inserito il seguente comma 3 bis: *“3 bis. A partire dall'anno scolastico 2010-2011 a domanda potranno inserirsi con riserva nelle graduatorie provinciali quei docenti che hanno superato i concorsi ordinari di religione di cui ai decreti del Sovrintendente scolastico n. 78 e n. 79 del 10 marzo 2008 non ancora in possesso dell'idoneità permanente all'insegnamento rilasciata dall'Ordinario diocesano della provincia di Bolzano.”*